



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III –VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio delle Dogane di Treviso

Sezione Tributi e Urp

Prot.: **13941/RU**

Treviso, 28 Aprile 2021

Rif.:

A: Mepol Srl
via J.F. Kennedy n.7/D
31039 Riese Pio X (TV)
donelligroup@pec.it

E p.c. A: Direzione dogane
origine e valore –
(Via E-mail) **ROMA**
dir.dogane.origine@adm.gov.it

Direzione Territoriale Veneto e Friuli
Venezia Giulia
Ufficio di Linea - Sezione Dogane
dir.veneto-friuliveneziagiulia@adm.gov.it

Uffici delle Dogane di:
VENEZIA, VICENZA, VERONA,
PADOVA, TRIESTE, FERNETTI,
GORIZIA, PORDENONE, UDINE
(Via E-mail)

Sezione Antifrode e controlli
Sede

OGGETTO: Ditta “Mepol Srl” – via J.F. Kennedy n.7/D – 31039 Riese Pio X (TV) P.IVA
03239900263.

Status Esportatore Autorizzato n. **IT/059/TV/21**.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TREVISO

VISTA l'istanza prot. 9161/RU del 12.03.2021, della Società “Mepol Srl” – via J.F. Kennedy n.7/D – 31039 Riese Pio X (TV) P.IVA 03239900263, intesa ad ottenere lo status di “esportatore autorizzato” per gli scambi tra i Paesi dell'Unione Europea ed i suoi stati membri e con gli altri Paesi che hanno stipulato accordi in materia di origine con la U.E.

31100 – Treviso via Santa Barbara n. 7
0422299211

dogane.treviso@pec.adm.gov.it / dogane.treviso@adm.gov.it



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III –VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio delle Dogane di Treviso

Sezione Tributi e URP

Visti gli accordi di associazione tra l'Unione Europea ed il citato Paese, con le successive modifiche e note esplicative, gli articoli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa di cui ai vari protocolli di seguito indicati:

| | | |
|----------|-----------|-------------------------------|
| Turchia | Industria | G.U.U.E. L 265 del 26.09.2006 |
| Svizzera | Industria | G.U.U.E. L 300 del 31.12.1972 |
| Serbia | | G.U.U.E. L 278 del 18.10.2013 |

VISTI gli artt. 64 e ss. del Reg UE 952/2013 e l'art. 37 e 39 del Reg. UE 2446/2015 e gli artt. 67, 119 e 120 del Reg. UE 2447/2015, relativi alla “dichiarazione su fattura” attestante l'origine dei prodotti ed al conferimento dello status di “esportatore autorizzato” ad apporre detta attestazione;

VISTA la nota della Direzione Centrale Gestione e Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per l'Applicazione dei Tributi prot. 77977/RU del 30.06.2011 che chiarisce la portata dell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, in particolare del Protocollo di Origine;

VISTO il telexscritto prot. n. 2378/IV/99 del 09.03.1999 della Direzione Centrale Servizi Doganali e le Circolari n. 97/D del 29.04.1999, n. 227/D del 07.12.2000, n. 33/D del 22.04.2002, n. 45/D del 05.07.2002 e n. 54/D del 01.10.2004 relativi alla regolamentazione dell'origine delle merci ed il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato;

VISTO il Reg. UE 2447/2015 da artt.61 a 67 e artt. 113 a 120 e i relativi allegati;

VISTA la Circolare n. 44/D del 01.12.2006;


VISTO il Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 241/1990;

VISTO il verbale redatto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Treviso, prot. 987/RU del 12/01/2021, circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dalla citata normativa;

CONSIDERATO che, dal controllo effettuato nelle banche dati in uso all'Ufficio, nonché dalla documentazione fornita dalla ditta, si è accertato per i paesi richiesti il requisito della “cadenza regolare”, così come previsto dalla Circ. 97 del 29/04/1999 e successive integrazioni;

VISTO l'impegno assunto dal legale rappresentante della Società “Mepol Srl” – via J.F. Kennedy n.7/D – 31039 Riese Pio X (TV) P.IVA 03239900263, sig. Melato Mirco, nato a Maserà di Padova (PD) il 04.08.1965, come previsto dalla Circ. 97/D predetta;

CONSIDERATO che risultano soddisfatte le condizioni previste dalla citata normativa;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III –VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio delle Dogane di Treviso

Sezione Tributi e URP

DETERMINA

Che la Società “Mepol Srl” – via J.F. Kennedy n.7/D – 31039 Riese Pio X (TV) P.IVA 03239900263, possa usufruire dello status di “esportatore autorizzato” per il rilascio della prova di origine mediante dichiarazione su fattura, limitatamente a quei prodotti di propria produzione e commercializzazione che, a prescindere dal loro valore, vengano esportati nell’ambito dei citati Accordi per i Paesi sopra indicati e soddisfino tutti i requisiti per poter essere considerati originari ai sensi della predetta normativa e di tutte le altre condizioni dalla stessa previste.

Alla presente autorizzazione viene assegnato il numero:

IT/059/TV/21

La suddetta dichiarazione, che dovrà riportare il numero di autorizzazione sopra citato, sarà conforme al testo previsto nei pertinenti allegati ai singoli Protocolli di origine: **“l’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/059 /TV/21) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE/...”**. In luogo dei puntini sospensivi sarà indicata l’origine dei prodotti (esempio UE/IT-UE/Italia).

Potrà essere sottoscritta con firma autografa dal sig. Melato Mirco, il cui specimen di firma è già in possesso di questo Ufficio.

La suddetta dichiarazione potrà anche prescindere dalla sottoscrizione con firma autografa in conformità a quanto previsto dall’art. 77 comma 7 del Reg. di esecuzione UE 2015/2447 e delle analoghe disposizioni contenute nei protocolli relativi agli accordi di origine stipulati con i paesi contraenti.

Si richiama l’attenzione sulla validità della prova di origine, che deve essere presentata entro i termini previsti nei rispettivi accordi alle autorità doganali del paese di importazione.

Si precisa che dalla presente autorizzazione si escludono tutti gli articoli che possono essere privi di lavorazione sufficiente o che non risultano supportati da idonea dichiarazione di lungo periodo. Tali articoli all’atto della fatturazione, devono essere tenuti distinti da quelli aventi carattere originario nell’ambito del regime preferenziale.

Le fatture contenenti le dichiarazioni di origine e tutta la documentazione, comprovante il carattere originario dei prodotti in esse descritti e l’osservanza degli altri requisiti previsti in ciascuno dei protocolli d’origine, allegato all’Accordo dell’Unione Europea con i Paesi summenzionati, dovranno essere conservate per tre anni e almeno cinque anni per la Corea del Sud, fermo restando tutti gli obblighi di conservazione delle scritture commerciali e contabili disposti da altre norme che ne fissino termini diversi.



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III –VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio delle Dogane di Treviso

Sezione Tributi e URP

La Società presterà particolare attenzione all'eventuale indicazione che dovrà menzionare sulle prove di origine preferenziale relativamente ai Paesi per i quali ha trovato applicazione il sistema del cumulo ed alle conseguenze dell'eventuale applicazione della regola del divieto di restituzione o esenzione (c.d. no drawback).

Nel riquadro 44 delle relative bollette d'esportazione sarà indicato che l'origine è stata dichiarata in fattura o altro documento equivalente, precisandone numero e data (cod. 864).

La presente autorizzazione sarà conformata alle nuove eventuali disposizioni modificative della procedura e sarà revocata in caso di indebito uso e/o dichiarazioni di origine irregolari.

La sezione Antifrode e controlli dell'Ufficio delle Dogane di Treviso vigilerà sull'esatta applicazione di quanto contenuto nella presente. Ogni riscontrata irregolarità dovrà essere comunicata allo scrivente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo gerarchico da proporsi nei confronti della Direzione Interregionale per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, entro i termini di legge previsti dell'art. 2 del DPR n. 1199/1971;
- ricorso giurisdizionale da proporsi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini previsti dall'art. 21 della legge n. 1034/1971.

In caso di definitività dell'atto, in alternativa all'impugnazione giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. è possibile proporre, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9.

Resp. dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Gabriella Blasi
Resp. del procedimento: Dott.ssa Giacometta La Barbera

IL DIRIGENTE
Rosario GRECO
firmato digitalmente